



INTESA
per l'amicizia e la collaborazione
tra
la Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)
e
la Provincia di Ba Ria – Vung Tau
(Repubblica Socialista del Vietnam)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Provincia di Ba Ria – Vung Tau (Repubblica Socialista del Vietnam) (di seguito denominate le “Parti”), al fine di rafforzare i legami e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un’ampia attività di collaborazione;

visto il punto 67 del verbale del secondo incontro della Commissione congiunta sulla cooperazione economica Italia – Vietnam, sottoscritto il 16 ottobre 2015 a Roma, che auspica rapporti di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Ba Ria - Vung Tau sulla promozione delle attività in vari ambiti tra cui il turismo;

stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, entro i rispettivi territori e in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista del Vietnam, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli che derivano all’Italia dall’appartenenza all’Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione in settori specifici tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Provincia di Ba Ria - Vung Tau (Repubblica Socialista del Vietnam).
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra le rispettive amministrazioni regionali, tra organizzazioni di ricerca, dell’economia, dell’istruzione e del turismo nella Regione del Veneto e nella Provincia di Ba Ria – Vung Tau, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui i trasporti marittimi, i servizi logistici portuali, l’industria di trasformazione agroalimentare, la formazione e l’istruzione, il turismo, l’agricoltura tecnologicamente avanzata, l’amministrazione pubblica, l’economia e commercio, la scienza e la tecnologia, il sistema sanitario, lo sport, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché lo sviluppo delle fonti energetiche, in particolare quelle rinnovabili. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione italiano e vietnamita, nonché della Regione del Veneto e della Provincia di Ba Ria - Vung Tau.
3. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.
5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le Rappresentanze Diplomatiche Italiane e Vietnamite territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.
6. Le Parti si impegnano, nell’ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa attraverso fondi propri. Le risorse per implementare le attività di collaborazione nell’ambito della presente Intesa saranno discusse e concordate assieme.
7. Eventuali divergenze relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Intesa verranno risolte di comune accordo, tramite consultazioni tra le Parti.
8. Le Parti, previo mutuo consenso, potranno introdurre emendamenti in forma scritta alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima. L’approvazione degli emendamenti sarà soggetta alle vigenti procedure di legge dei due Paesi.
9. La presente Intesa acquista efficacia alla data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati. L’Intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti decida di risolvere l’Intesa per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.



Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, vietnamita ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la
Provincia di
Ba Ria - Vung Tau
(Repubblica Socialista
del Vietnam)

